



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE E RELATIVA BANCA DATI

1

PERIODO: TRIENNALE (CON DECORRENZA DALL'AGGIUDICAZIONE)

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 2	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 3	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 4	TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA
ART. 5	IMPORTO DELLA CONCESSIONE
ART. 6	CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE
ART. 7	ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA DEL CONCESSIONARIO
ART. 8	IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE
ART. 9	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI
ART. 10	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ART. 11	RAPPORTI CON L'UTENZA/ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
ART. 12	OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 13	NORME DI SICUREZZA
ART. 14	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
ART. 15	REFERENTE E COORDINATORE DEL SERVIZIO
ART. 16	RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE
ART. 17	ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 18	FACOLTA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE
ART. 19	RECESSO ANTICIPATO E AUTOTUTELA
ART. 20	DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE
ART. 21	INADEMPIENZE DELLA DITTA - PENALITA'
ART. 22	INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 23	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 24	CAUZIONE ED ASSICURAZIONE
ART. 25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 27	CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE
ART. 28	NORME DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione delle lampade votive, la relativa manutenzione, installazione ed accensione, fornitura dell'energia elettrica, custodia e manutenzione dell'impianto elettrico cimiteriale, nonché la gestione dei rapporti con l'utenza privata e quant'altro previsto nel presente capitolato.
2. La concessione si estende automaticamente in favore della ditta Concessionaria anche ai futuri ed eventuali ampliamenti del cimitero.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA GESTIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per la gestione della presente concessione, la ditta Concessionaria, a sua cura e spese, è tenuta a garantire, per tutta la durata dell'affidamento, le seguenti attività:
 - a) allacciamento, installazione e accensione delle lampade votive, a chiunque ne faccia richiesta e dietro pagamento delle tariffe riportate nel successivo art. 4;
 - b) fornitura, manutenzione e sostituzione delle lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, rotte, ecc. e dei relativi portalampade non funzionanti;
 - c) gestione, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con gli utenti, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi per canoni di abbonamento, allacciamento iniziale ed accensione lampade sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 4;
 - d) fornitura dell'energia elettrica, per l'illuminazione votiva delle cappelle, loculi, ossari, ecc.;
 - e) immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dal comune;
 - f) custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto di erogazione di energia elettrica all'interno del cimitero;

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione avrà la durata di **anni 3 (TRE)** decorrenti dalla data del verbale di consegna. Alla scadenza esso si intenderà automaticamente risolto di fatto e di diritto senza nessuna comunicazione a farsi.
2. Qualora, allo scadere del contratto, non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione della concessione, la ditta concessionaria, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni fino alla data di subentro del nuovo concessionario, alle condizioni del presente capitolato, per il periodo strettamente necessario che non potrà comunque superare i sei mesi.
3. L'Amministrazione Comunale, altresì, si riserva la facoltà di effettuare la consegna della concessione sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, senza alcun onere aggiunto per il Comune.

ART. 4 - TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il concessionario è tenuto ad osservare, per tutta la durata della concessione, le tariffe di seguito riportate, determinate con Delibera di Giunta Comunale n.19 del 29/02/2016

LAMPADE VOTIVE

Canone annuo di abbonamento € 12.10 (IVA inclusa)

Contributo di allacciamento iniziale € 4,84 (IVA inclusa)

2. Dette tariffe possono essere soggette a revisione esclusivamente con apposita deliberazione di Giunta Comunale, intendendosi fin d'ora escluso qualsiasi adeguamento e/o revisione.
3. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di misura diversa da quella prevista dalle tariffe di cui sopra.

La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

ART. 5 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

1. Il numero delle lampade votive in esercizio, alla data del 30/09/2016, sono circa 1275.
2. L'importo triennale a base d'asta è stimato complessivamente in € 37.800,00 oltre Iva (pari ad € 12.600,00/annuo), comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza quantificati, per l'intera durata della concessione in € 540,00.

3. L'importo di € 37.800,00, determinato sulla base degli introiti dovuti dagli utenti in applicazione delle relative tariffe, potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti o disdette di contratto da parte degli utenti, senza che il Concessionario possa avanzare pretese in merito.

4. Detto importo comprende e compensa ogni spesa di qualunque natura occorrente per la concessione, ivi compreso forniture, attrezzature, macchinari, noleggi, prestazioni, materiali, sostituzione di lampade votive e relativi portalampade, consumo di energia elettrica, manutenzione e custodia dell'impianto elettrico, nonché ogni spesa per manodopera, personale, tasse, assicurazioni, opere provvisoriale e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte di tutte le attività previste nel presente Capitolato.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di CASTEL MELLA, per tutta la durata della concessione, un aggio annuo pari a quello offerto in sede di gara e comunque non inferiore al 30% (oltre IVA) dell'importo complessivo degli introiti derivanti dalla riscossione delle relative tariffe a carico degli utenti, determinate con la citata Delibera di G.C. n 19/2016.

Tale compenso dovrà essere versato in una unica rata nel mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di gestione.

A fronte di tale versamento il Comune di CASTEL MELLA rilascerà apposita fattura in favore del Concessionario.

2. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune di CASTEL MELLA applicherà gli interessi nella misura del tasso legale, fatta salva la prescrizione di cui all'Art. 23 "risoluzione del contratto" del presente Capitolato.

3. Entro il **30 dicembre** di ogni anno il Concessionario dovrà presentare al Comune una attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante il numero delle utenze relativo all'anno cui si riferisce il canone, allegando l'elenco di cui all'Art. 17, c. 1, lett. b, del presente capitolato. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione del concessionario.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha ogni e più ampia facoltà di organizzare la concessione nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

2. Il concessionario, entro 30 giorni dalla data di consegna, dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, una sede operativa in un Comune contiguo ubicato ad una distanza non superiore a 30 Km, presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all'affidamento della concessione.

ART. 8 - IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE

1. La ditta Concessionaria è la sola responsabile dell'efficienza dell'impianto elettrico cimiteriale.

2. La ditta Concessionaria provvederà, a sua cura e spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico cimiteriale con la più scrupolosa osservanza dei regolamenti, nonché delle norme per l'esecuzione degli impianti elettrici (D.M. 37/2008 norme CEI e UNI applicabili); essa consisterà nella verifica, riparazioni e/o sostituzioni di apparecchiature, dispositivi, cavi e quant'altro necessario ed indispensabile per il buon funzionamento dell'impianto, che dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante.

3. Eventuali interventi di ripristino in caso di danni (anche se provocati da eventi eccezionali), atti di vandalismo o altro, dovranno essere eseguiti immediatamente dalla ditta concessionaria, senza che nulla le sia dovuto dal Comune di Castel Mella.

4. Alla scadenza del contratto l'impianto elettrico cimiteriale dovrà essere riconsegnato al Comune di Castel Mella in buono stato di conservazione e manutenzione, da accertarsi in contraddittorio. In caso di riscontrata deficienza, sarà comunicato al Concessionario l'elenco dei lavori che dovranno essere compiuti, a sua cura e spesa, per rendere l'impianto efficiente.

ART. 9 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

1. I concorrenti sono obbligati, **a pena di esclusione**, prima di presentare l'offerta, ad effettuare accurato sopralluogo presso il cimitero comunale di Castel Mella, al fine di verificare

preliminarmente l'esatta conoscenza dei luoghi, del numero delle lampade votive, dell'impianto elettrico esistente, nonché la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.

2. Dell'avvenuto sopralluogo il Comune di Castel Mella rilascerà apposita dichiarazione.

3. Il concorrente, quindi, in caso di aggiudicazione, non potrà eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati o non considerati.

ART. 10- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica direttamente all'Ente erogatore ed a sottoscrivere il relativo contratto.

2. L'onere di pagamento di tale fornitura, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario, è a totale carico del concessionario.

3. Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

4. E' assolutamente vietato l'uso dell'energia elettrica per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo.

4

ART.11- RAPPORTI CON L'UTENZA/ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il concessionario dovrà gestire direttamente i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza e conformandosi al contesto della concessione ed alle peculiarità dello stesso.

2. All'ingresso del cimitero dovrà essere apposta, a cura e spesa del concessionario, una tabella riportante le tariffe praticate e l'indicazione del numero di telefono e di fax dello stesso concessionario a cui gli utenti possono rivolgersi.

3. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione dei canoni dagli utenti sono a totale carico della ditta Concessionaria.

4. E' vietato agli utenti eseguire allacci abusivi o manomettere l'impianto esistente. In tal caso il concessionario provvede immediatamente all'interruzione del servizio.

5. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

6. L'abbonamento al servizio avviene con la sottoscrizione di apposito contratto tra utente e concessionario.

7. Il contratto dovrà essere redatto secondo le seguenti modalità: durata minima di un anno rinnovabile tacitamente salvo disdetta da parte dell'utente. Qualora la richiesta intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento iniziale tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo;

8. Le nuove richieste di allaccio dovranno essere evase entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta da parte dell'utente.

9. L'utente verserà direttamente al concessionario (in un'unica rata) il canone convenuto, il quale rilascerà all'utente regolare ricevuta di avvenuto pagamento. Con le stesse modalità l'utente provvederà al pagamento del contributo relativo all'allacciamento iniziale.

10. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di misura diversa da quella prevista dalle tariffe riportate all'art. 4 del presente capitolato.

11. In caso di omesso pagamento nel termine prestabilito, il concessionario, previo ulteriore avviso all'utente, rimasto senza esito, è autorizzato a sospendere l'erogazione della corrente. Il servizio sospeso sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati.

12. Gli utenti potranno revocare il servizio in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare al Concessionario del servizio e per conoscenza al Comune di Castel Mella.

ART. 12 - OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Le attività di cui al presente capitolato e le modalità di esecuzione delle stesse dovranno essere eseguite con personale qualificato e nel rispetto delle leggi e regolamenti che abbiano attinenza con il presente appalto.

ART. 13 - NORME DI SICUREZZA

1. Il concessionario è obbligato alla osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione del rischio inerente le attività dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti emanate dagli Enti competenti in materia; inoltre dovrà porre in

- essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
2. Ogni più ampia responsabilità civile e penale, in caso di infortuni, ricadrà pertanto esclusivamente sulla ditta concessionaria.
 3. Il concessionario risponde direttamente dell'idoneità del personale incaricato, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti (*in ottemperanza della legge 81/2008*).
 4. I mezzi d'opera ed ogni altro tipo di macchinari e attrezzature che il concessionario intenderà usare nell'esecuzione del servizio dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
 5. Prima della consegna del servizio, la Ditta concessionaria dovrà presentare un proprio piano operativo di sicurezza (POS) corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione delle attività previste nel presente Capitolato.

ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il personale addetto ai servizi previsti dal presente capitolato deve essere in possesso di adeguata formazione professionale.
2. Durante l'esecuzione del servizio il personale dalla ditta concessionaria, dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI).
3. Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività.
4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il concessionario resta obbligato a nominare un tecnico abilitato che assuma le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i cui compensi o retribuzioni ricadono a carico del medesimo, con l'obbligo di redigere e/o adeguare il Piano della Sicurezza, provvedendo, altresì, alla predisposizione degli atti necessari per comunicazioni agli organi competenti.

ART. 15 - REFERENTE E COORDINATORE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto, anche mediante PEC, entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, il nominativo del soggetto che sarà il referente e il coordinatore del servizio. Ad esso saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte dell'Amministrazione Comunale e il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà tenere contatti con il responsabile del servizio cimiteriale del comune; a tal fine comunicherà il proprio recapito telefonico e PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata (per iscritto) all'Amministrazione Comunale.
2. La data e l'ora di trasmissione della PEC dall'Ente verso l'impresa costituiranno dato certo per la applicazione delle penali previste.
3. Per tutta la durata del contratto dovrà essere garantito dal concessionario un servizio di reperibilità immediata, rintracciabile per via telefonica.
4. Il concessionario dovrà eseguire le attività di cui al presente capitolato con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE

1. Il concessionario, con la espressa accettazione del presente Capitolato e la sottoscrizione del relativo contratto, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, esonerando già in via preventiva ed espressamente il Comune di Castel Mella ed i funzionari responsabili del servizio cimiteriale del comune, da ogni responsabilità anche rispetto ai terzi.
2. Spetterà quindi sempre alla ditta concessionaria l'obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio il Comune di Castel Mella per azioni che possano venire eventualmente proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell'effettuazione delle prestazioni del presente appalto.

ART. 17 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, il Concessionario nello svolgimento del servizio dovrà, a sua cura e spese, ottemperare ai seguenti oneri ed obblighi:

- a) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- b) Censire e predisporre, entro 60 giorni dalla consegna del servizio, l'elenco dettagliato di tutte le utenze, in formato elettronico (excel o similari) e cartaceo, riportante:
 - il titolare del contratto (*nome, cognome e indirizzo*);
 - l'identificazione dei loculi (*numero, ubicazione, ecc.*);
 - il nominativo del defunto;
 - le date di attivazione e scadenza del contratto.

Tale elenco, da presentare al Comune entro il 30 dicembre di ogni anno, dovrà essere tenuto costantemente aggiornato dal concessionario.

- c) Applicare tutte le normative vigenti in materia retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti dei lavoratori dipendenti, sollevando l'A.C. da qualsiasi obbligo e responsabilità;
 - d) Utilizzare nell'espletamento del servizio tutti i macchinari e le attrezzature necessarie a garantire la sicurezza del personale dipendente;
 - e) Sostituire, entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione (da parte degli utenti o dal personale addetto ai servizi cimiteriali) le lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, asportate, rotte, ecc. ed i relativi portalampade non funzionanti.
 - f) Manutenzione periodica necessaria a mantenere funzionante ed efficiente l'intero impianto elettrico cimiteriale, ivi compreso l'ufficio custode, sala mortuaria, servizi igienici, illuminazione interna;
 - g) Assicurare il personale (impiegato nell'espletamento del presente servizio) presso gli Enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.). In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
 - h) Risarcire il Comune di Castel Mella per eventuali danni arrecati al patrimonio comunale;
 - k) Stipulare polizza assicurativa, da depositarne copia presso il Comune entro 60 giorni dalla consegna del servizio, a copertura di eventuali danni all'impianto elettrico cimiteriale, anche se provocati da eventi eccezionali, atti di vandalismo, ecc.
2. Il concessionario, inoltre, a sua cura e spese, dovrà redigere e consegnare al Comune di Castel Mella il POS di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 18 - FACOLTA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, potranno essere effettuati controlli periodici, senza l'obbligo di preavviso, da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell'appalto del servizio.

2. Eventuali irregolarità ed inadempimenti verranno immediatamente segnalati alla ditta concessionaria verbalmente o per iscritto (a mezzo PEC).

3. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della ditta concessionaria comporterà la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dai successivi Artt. 21 e 23 in materia di penali e risoluzione del contratto.

ART. 19 - RECESSO ANTICIPATO E AUTOTUTELA

1. Il Comune di Castel Mella si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, eseguito in maniera non soddisfacente.

2. La ditta concessionaria si impegna ad accettare ogni determinazione del Comune rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile.

ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

1. la concessione relativa al presente capitolato non è subappaltabile né cedibile, neanche parzialmente.

2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta concessionaria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del codice civile, per colpa ed in danno di esso concessionario inadempiente.

ART. 21 - INADEMPIENZE DELLA DITTA - PENALITA'

1. Nel caso in cui la concessione venga svolta in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte, ovvero vengano riscontrate inadempienze agli obblighi assunti o violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Castel Mella provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera racc. A/R o a mezzo PEC.

2. Il concessionario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove ad insindacabile giudizio del Comune le controdeduzioni risultassero irrilevanti o non fossero pervenute entro il termine prescritto, sarà irrogata, per ogni singola violazione, una sanzione come da tabella sottostante.

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del Concessionario.

3. Non è precluso al Comune di Castel Mella il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

7

ART. 22 - INTERRUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Trattandosi di servizio pubblico locale, la stessa non può essere interrotta, abbandonata o sospesa senza giustificato motivo.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di reiterato inadempimento del concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti, ivi compreso la mancata costituzione della sede operativa prevista all'Art.7, c.2 del presente Capitolato, il Comune di Castel Mella ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di procedere nei confronti della ditta concessionaria per il risarcimento di eventuali danni.

2. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Comune di Castel Mella, oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti, anche per i seguenti motivi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi di legge e/o contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Comune;
- b) ritardo nel pagamento del canone da corrispondere al Comune, art. 6 del presente capitolato, superiore a 4 mesi;
- c) mancata attivazione della sede operativa da istituire ai sensi dell'art 7 del presente capitolato;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
- e) mancata consegna, entro i termini previsti dal presente capitolato, dell'elenco aggiornato delle utenze di cui all'art. 17, c.1, lett.b);
- f) richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- g) interruzione, abbandono o sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- h) frode nell'esecuzione della concessione;
- i) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della concessione;
- j) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- k) cessazione o fallimento della ditta concessionaria;
- l) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- m) subappalto della concessione o cessione del contratto;
- n) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

Tabella penalità:

- ogni irregolarità accertata nella gestione della concessione o violazione delle norme contrattuali (per ogni violazione) € 200,00
- esecuzione delle nuove richieste di allaccio alla rete, oltre 5 giorni dalla data di richiesta da parte degli utenti. (per ogni giorno di ritardo) € 50,00
- sostituzione delle lampade e/o portalampade (difettose, non funzionanti, ecc) oltre le 48 ore dalla segnalazione (per ogni giorno di ritardo dalla segnalazione) € 50,00

- mancata comunicazione del nominativo del referente/coordinatore della concessione. (per ogni giorno di ritardo) € 100,00
- utilizzo di materiali, attrezzi e mezzi d'opera non conformi alla normativa vigente in termini di sicurezza € 200,00
- inosservanza delle norme di sicurezza durante la concessione € 500,00

3. Il Comune di Castel Mella si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano il concessionario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune di Castel Mella, inviata a mezzo PEC e senza altra formalità; il Comune di Castel Mella procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La ditta concessionaria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 24 - ASSICURAZIONE

La ditta appaltatrice è altresì obbligata a presentare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Castel Mella da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Il massimale per l'assicurazione contro i danni di esecuzione deve essere non inferiore all'importo contrattuale, quella della responsabilità civile verso terzi (RCT) deve essere non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila).

ART. 25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta concessionaria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non trovassero soluzione in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario

ART. 28 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.



Geom. Claudia Piovani

Ufficio Tecnico: CP/bv